

Codice A1816B

D.D. 17 giugno 2022, n. 1845

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7035. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica tramite movimentazione materiale litoide nell'alveo del torrente Puriac, in località Grange, nel comune di Argentera (CN) Richiedente: Comune di Argentera (CN)



ATTO DD 1845/A1816B/2022

DEL 17/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7035. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica tramite movimentazione materiale litoide nell'alveo del torrente Puriac, in località Grange, nel comune di Argentera (CN)
Richiedente: Comune di Argentera (CN)

In data 18/05/2022 con nota 987 il Comune di Argentera, con sede in Via Maestra 44 – Frazione Bersezio, Argentera (CN), ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 21360/A1816B il 20/05/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica in due tratti del torrente Puriac, in località Grange, nel comune di Argentera (CN). In data 07/06/2022 con nota 1167 il Comune di Argentera, ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di sopralluogo (acquisite al prot. n. 24003/A1816B il 07/06/2022).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal tecnico abilitato arch. Martina Genovese, costituiti da una relazione tecnica illustrativa e allegati grafici (file datati giugno 2022: Relazione tecnica, Tavola di progetto Puriac, Documentazione fotografica), in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di movimentazione del materiale litoide, volto al ripristino delle sezioni idrauliche, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, In particolare:

- a valle del guado della s.c. per il Vallone Puriac: movimentazione del deposito presente in centro alveo e sistemazione ad imbottimento spondale (lotto B)
- a monte della briglia: movimentazione del deposito presente in centro alveo e sistemazione ad imbottimento spondale (lotto A)

Il Comune di Argentera ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con D.G.C. n.18 del 09/05/2022.

Per i lavori in argomento, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessaria rio

formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 30/05/2022 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, con l'osservanza della seguente prescrizione:

- la movimentazione del materiale lapideo non dovrà determinare alcun rialzo del ciglio di sponda idrografica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comune di Argentera (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione tramite movimentazione di materiale litoide nell'alveo del torrente Puriac, in località Grange, nel comune di Argentera (CN), come individuati negli elaborati tecnici integrativi allegati all'istanza, citati in premessa e agli atti del Settore, nel rispetto della prescrizione indicata in premessa e delle ulteriori e seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti

senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;

6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza dei manufatti ed immediatamente a monte e a valle degli stessi, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta dei manufatti ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerli in efficienza nel tempo;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione temporanea all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe